Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 147 del 21 giugno 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 21 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 580-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1957

SOMMARIO

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1957, n. 6.
Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 23 luglio* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e segretari di Commissioni, Consigli e Comitati comunque denominati, istituiti presso organi o uffici dell'Amministrazione provinciale o presso aziende o organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, escluse le Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di pubblico impiego, è corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

Il gettone di presenza è stabilito in L. 1500 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici e in L. 3000 per gli estranei alle medesime.

Art. 2.

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1, ad esclusione degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici, può essere concesso, mediante deliberazione della Giunta provinciale, un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

L'assegno mensile corrisposto a ciascun componente e segretario non può comunque superare l'importo di L. 35.000.

Non possono essere attribuiti contemporaneamente ad un componente o segretario di organi collegiali più di due assegni compensativi.

Art. 3.

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1, che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi o sopraluoghi compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti della Provincia.

Gli estranei alle pubbliche Amministrazioni sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, al grado III della gerarchia provinciale.

Art. 4.

Non può essere attribuito ad un componente o segretario di organi collegiali che appartenga ad una Amministrazione dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici, un numero di partecipazioni alle riunioni di tali organi superiore a dieci in ogni mese.

Art. 5.

Qualora non sia indicato alcun termine per i lavori della Commissione, del Consiglio, del Comitato che si intende istituire, questo si intende senz'altro riferito alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale avviene l'istituzione della Commissione, del Consiglio e del Comitato.

Art. 6.

La Giunta provinciale può deliberare che a componenti di organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione provinciale od a esperti, venga affidato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni, comitati in genere per lavori di breve durata, che abbiano per oggetto l'esame o la trattazione di problemi di interesse provinciale.

A coloro che sono investiti di tali incarichi compete il trattamento economico di missione previsto dall'art. 3.

Art. 7.

Al conferimento degli incarichi di cui all'art. 6 della presente legge provvede con propri decreti il Presidente della Giunta provinciale.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto in apposito articolo di spesa del bilancio provinciale.

Art. 9.

Le indennità stabilite dalla presente legge si intendono al lordo delle ritenute erariali.

Art. 10.

La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1957.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1957, n. 7.
Modifica alla legge provinciale del 5 dicembre 1956, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 23 luglio* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge provinciale del 5 dicembre 1956, n. 10, è sostituito come segue:

« Le aggiunte di famiglia finora corrisposte al personale dipendente della provincia di Bolzano sono aumentate del 50% con decorrenza 1° luglio 1956 e portate a L. 5000 per persona a carico con decorrenza dal 1° gennaio 1957.

L'accertamento del carico e del conseguente diritto alla corresponsione delle aggiunte di famiglia viene fatto in conformità alle disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

Nei casi, in cui le vigenti disposizioni per i dipendenti statali prevedano una misura ridotta, l'aggiunta di famiglia viene concessa con decorrenza 1° gennaio 1957 nell'ammontare di L. 4000 mensili per persona a carico ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*. SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1957, n. 15.

Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *del* 13 *agosto* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore degli enti di Patronato ed assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ed operanti nella Regione, mediante la concessione di contributi, concorsi e sussidi allo scopo di integrare quelli a cui si provvede con legge dello Stato.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi è fatta ai rappresentanti delle sedi provinciali degli enti di cui all'art. 1 con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore della previdenza e assistenza sociale e della sanità, sentiti i rappresentanti predetti

Art. 3

La richiesta del contributo deve essere inoltrata dalle sedi provinciali degli enti interessati all'Assessorato della previdenza e assistenza sociale e della sanità, non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve essere corredata dei dati statistici relativi all'attività svolta da ciascun ente durante l'anno precedente

La concessione dei contributi è condizionata all'osservanza da parte degli enti di Patronato delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n 804, ed è proporzionata all'entità del lavoro svolto da ciascun ente durante l'anno precedente.

Art. 4.

Le spese relative fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1958.

Art 5

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1958.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 agosto 1957

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1957, n. 16.

Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *del* 13 *agosto* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di favorire l'incremento e lo sviluppo delle attività industriali viene istituito un fondo speciale di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese industriali che esercitano la propria attività nelle Regione Trentino-Alto Adige.

Tale fondo e destinato ad assicurare, con le modalita di cui appresso, un concorso annuo costante del 3 per cento, per un massimo di 5 anni, commisurato all'importo originario dei mutui che le imprese interessate contrarranno con l'istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige, per opere iniziate o acquisti effettuati in data successiva al 30 novembre 1956

Art. 2.

Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo dovranno essere riservate alla costruzione, all'ampliamento, al rinnovo e al potenziamento di impianti o all'acquisto di macchinari che risultino idonei ad aumentare la produzione o a migliorarne la qualità o a ridurre i costi E' escluso qualsiasi concorso per l'acquisto di materie prime e per operazioni destinate ad incrementare il capitale d'esercizio

Nella concessione dei benefici di cui all'art 1, saranno possibilmente preferite le iniziative ritenute idonee ad aumentare l'occupazione di mano d'opera locale e ad evitare la riduzione di quella occupata, nonchè quelle aventi lo scopo di valorizzare materie prime o prodotti primari locali.

Art 3

Agli effetti della presente legge si considerano piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a mente dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art 4

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con l'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige apposita convenzione per fissare le modalità da osservarsi nella concessione dei mutui che potranno fruire del contributo regionale, nella liquidazione del contributo stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano d'impiego relativo al funzionamento ed ogni altro particolare ad esso attinente.

Art. 5

La concessione del concorso, nonchè la determinazione dell'ammontare e durata dello stesso, e autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore che sovraintende all'industria ed in conformità al parere formulato dalla Giunta provinciale competente per territorio

Il parere di cui al comma precedente si intenderà favorevole qualora non venga espresso entro 30 giorni dalla regolare notifica della relativa pratica

Art 6

Potranno essere ammesse ai benefici di cui alla presente legge le domande di contributo inoltrate all'Istituto mutuante prima dell'entrata in vigore della legge stessa e comunque in data non anteriore al primo dicembre 1956.

Art 7

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge e autorizzata la spesa di L 200 000 000 ripartita in cinque quote di L 40 000 000 ciascuna da iscriversi negli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari dal 1957 al 1961.

Per l'esercizio 1957 si provvederà con lo stanziamento di lire 40.000 000 inscritto al cap. n. 137 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impiegati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 8.

Gli stanziamenti annuali di cui al precedente art. 7 potranno essere anticipati in una o più rate all'Istituto di credito convenzionato.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 agosto 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1957, n. 17.

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *del* 13 *agosto* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1957, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 agosto 1957

p *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

TABELLA *A*

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Avanzo dell'esercizio 1955 . . . . . L. 164.398.440

ENTRATA ORDINARIA

Redditi patrimoniali

Cap. n. 4. — Reddito delle fereste demaniali regionali (art. 58 legge comunale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . L. 25.000.000

Prodotti netti di aziende e gestioni autonome

Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione). — Avanzo dell'esercizio 1956 della Cassa regionale antincendi . . . . L. 5 583.682

Compartecipazioni

Cap. n. 12 — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti in Regione (art. 62 legge comunale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . L. 15.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

MOVIMENTO DI CAPITALI

Vendita di beni

Cap. n. 28. — Vendita di beni immobili fruttiferi . . . . L. 25 000 000

Totale . . . L. 234 982.122

TABELLA *B*

Tabella di variazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *in diminuzione*

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Fondi di riserva

Cap. n. 50 — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17) . . . . L. 3 662 817

AGRICOLTURA E FORESTE

Foreste

Cap. n. 71. — Spese e contributi per combattere parassiti e malattie delle piante forestali e per lo spegnimento di incendi boschivi nell'interesse del patrimonio forestale . . . . L. 500.000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E FORESTE

Foreste

Cap. n. 131. — Spese per l'attuazione di corsi di aggiornamento per custodi forestali, guardiacaccia, guardiapesca, vivaisti forestali capo operai addetti a lavori di sistemazione di bacini montani, raccoglitori e preparatori di piante medicinali ed aromatiche . . . L. 1 000 000

Cap. n. 132. — Spese per progettazione di opere forestali, indagini, studi e rilevamento di zone da adibirsi ad alpeggio e coltura forestale . » .500.000

Totale in diminuzione L. 5.662 817

b) *in aumento*

Disavanzo dell'esercizio 1956 . . . . L. 61.797.679

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese per gli oragni e servizi generali della Regione

Cap. n. 4. — Spese per il Consiglio regionale:

Art. 2. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi; ogni altra spesa nell'ambito del Consiglio sotto qualsiasi denominazione e forma . . . . . L. 2.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap n 34 — Spese per il funzionamento degli uffici periferici. cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento, canoni d acqua, pulizia e minute varie, spese postali, telegrafiche e telefoniche L. 500 000

Cap n 36 — Spese per manutenzione ordinaria locali e per impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento degli uffici centrali e periferici » 3 000 000

AGRICOLTURA E FORESTE

Foreste

Cap n 68 (modificata la denominazione). — Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali L. 3 000 000

Demanio forestale regionale

Cap n 78 — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste L. 2 000 000

Cap n 79 — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione in economia di prodotti delle foreste spese per l assicurazione degli edifici, materiali ed installazioni contro gli incendi » 17 400 000

INDUSTRIA, COMMERCIO TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap n 91 — Spese per attività di propaganda pubblicità ed organizzazione turistica della regione (legge regionale 30 aprile 1952, n 18) . . . L. 10 000 000

AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap n 100 — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi L. 5 100 000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

Attività sociali

Cap n 101 — Assistenza ai lavoratori ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti:

Art 2 — Assistenza ai lavoratori ed ai disoccupati anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti L 20 000 000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE CREDITO E COOPERAZIONE

Oneri generali della Regione

Cap n 111 — Spese e contributi per l esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali Spese per l'acquisto o la costruzione di immobili e per la manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell interesse delle aziende patrimoniali L. 20 000 000

Cap n 117 *bis* (di nuova istituzione) — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere semestralmente alla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, in ammortamento dei mutui di complessive L 600 milioni, contratti a termini dell art 5 della legge regionale 31 gennaio 1956 n 3 (prima semestralità) (Spese obbligatorie) » 22 500 000

Spese per gli organi e servizi generali della Regione

Cap n 119 *bis* (di nuova istituzione) — Sussidio straordinario alla compagnia del Teatro stabile regionale « Il Carrozzone » . . . L. 1 000 000

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura

Cap n 125 — Spese per opere di bonifica L. 14 000 000

Demanio forestale regionale

Cap n 134 — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati, impianto di linee telefoniche e telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi, impianto di opifici . . . . L. 5 950 000

Cap n 135 — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento, di sistemazione di terreni e boschi, opere di miglioramento di pascoli, impianto ed ampliamento dei vivai forestali di proprietà della Regione . . . . » 700 000

Cap n 136 — Spese per la compilazione e la revisione di piani economici delle foreste demaniali regionali . . . . » 300 000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap n 138 *bis* (di nuova istituzione) — Sussidio straordinario per l istituzione in regione di una Scuola nazionale per maestri di sci . L. 2 000 000

Trasporti

Cap n 139 *ter* (di nuova istituzione) — Sussidio straordinario alla Sezione di Trento. dell Aereo Club d Italia per il collegamento della regione alle principali città dell Italia settentrionale con servizi di aerotaxi . . . . . L. 2 000 000

Cap n 139 *quater* (di nuova istituzione) — Quota di partecipazione della Regione al costituendo consorzio per la realizzazione dell idrovia Lago di Garda - Laghi di Mantova . . » 720 000

MOVIMENTO DI CAPITALI

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Acquisto di beni

Cap n 160 — Spesa per la costruzione di alloggi per il personale dipendente . . . L. 26 000 000

Estinzione di debiti

Cap n 163 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di capitale compresa nelle annualità decennali da corrispondere semestralmente alla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, in ammortamento dei mutui di complessive L 600 milioni contratti a termini dell art 5 della legge regionale 31 gennaio 1956 n 3 (prima semestralità) (Spese obbligatorie) . . . . . L 20 677 260

Totale . . . L 240 644 939

c) *Modifiche di denominazione*

Cap n 137 — Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali per operazioni di credito.

TABELLA *C*

Tabella di variazione al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1957

ENTRATA

In aumento

Avanzo dell'esercizio 1956 . . . . . L. 5.583 682

Art n 2. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . » 5 100 000

Totale . . . L 10 683 682

SPESA

In aumento

Art. n. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti: al Corpo permanente di Trento	L.	1 100 000
Art. n. 4 — Contributi a favore dei Corpi volontari dei VV.FF. . . .	»	4 000 000
Art. n. 6 (*di nuova istituzione*) — Avanzo dell'esercizio 1956 da versare alla Regione .	»	5 583 682
Totale . . .	L.	10 683 682

Allegato n. 1 alla TABELLA C

Variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1957

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio finanziario 1955 . .	L.	1 553 426
Avanzo dell'esercizio finanziario 1956 . .	»	532 717

Entrata ordinaria

Art. 2 — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi .	L.	1 100 000
Totale	L.	3 186 143

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Spesa ordinaria

In aumento.

Art. 1 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	3 186 143

Allegato n. 2 alla TABELLA C

Variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1957

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio finanziario 1955 .	L.	524 889
Avanzo dell'esercizio finanziario 1956 .	»	1 776 580
Totale . . .	L.	2 301 469

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Spesa ordinaria

In aumento:

Art. 1 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	2 301 469

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1957, n. 8.
Tutela del paesaggio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 13 agosto 1957*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville o le costruzioni tipiche, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza o il loro carattere peculiare locale,

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2.

Delle cose di cui ai nn. 1) e 2) e delle località di cui ai nn. 3) e 4) del precedente articolo vengono compilati due distinti elenchi. La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Essa è presieduta dall'Assessore provinciale competente ed è composta:

da un consigliere regionale quale vicepresidente, eletto dal Consiglio provinciale,

dal sovrintendente ai monumenti, competente per la Provincia,

dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo o da un suo delegato,

da un membro designato dalla Federazione provinciale per la tutela del paesaggio,

da un membro designato dall'Unione provinciale degli agricoltori,

da un membro designato dall'Associazione provinciale dell'artigianato

da un membro designato dall'Associazione degli industriali della provincia di Bolzano

da un membro congiuntamente designato dagli Ordini degli architetti e degli ingegneri,

da un membro designato dall'Ordine degli agronomi e dottori forestali.

La composizione della Commissione di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale.

Fanno parte di diritto della Commissione i sindaci dei Comuni interessati o i loro delegati.

La Commissione aggrega di volta in volta, con voto consultivo, il presidente delle aziende autonome di cura e soggiorno ove esse esistono e in quanto interessate, nonchè esperti a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi si introduca, sono pubblicati per il periodo di due mesi all'albo di tutti i Comuni interessati e due volte, entro il periodo predetto nei quotidiani della Provincia, nonchè depositati nelle segreterie dei Comuni interessati.

Art. 3.

Entro il termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione i proprietari possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Presidente della Giunta provinciale. Entro lo stesso termine, chi ritenga di aver interesse, può far pervenire ai Comuni competenti per territorio, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti saranno trasmessi entro quindici giorni dalla decorrenza del termine di cui sopra all'Assessorato competente, il quale li sottopone all'esame del Presidente della Giunta provinciale.

Il Presidente della Giunta provinciale entro i successivi trenta giorni si pronuncia in merito ai reclami e ne da comunicazione agli interessati.

Il Presidente della Giunta provinciale sentito l'Assessore competente, approva quindi l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4.

L'elenco delle località di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 1, approvato dal Presidente della Giunta provinciale, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Una copia del numero del *Bollettino* che lo contiene, è affissa per due mesi all'albo di tutti i Comuni interessati, e altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso l'ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Entro il successivo termine di due mesi i proprietari, possessori o detentori interessati, hanno facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale che decide in via definitiva.

Art 5

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn 3) e 4) dell'art 1 della presente legge, il Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica

Detto piano, se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per il periodo di due mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nelle segreterie dei Comuni stessi affinchè chiunque ne possa prendere visione Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art 3 hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art 6

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn 1) e 2) dell'art 1 compilato dalla Commissione provinciale, il Presidente della Giunta provinciale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili

Tale dichiarazione, annotata, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale nel libro fondiario, ha efficacia reale Contro la dichiarazione così notificata, è ammesso entro due mesi il ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva

Art 7.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, che sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblici elenchi delle località, non possono distruggerlo nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore protetto dalla presente legge

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che intendano intraprendere all'Assessore competente della Giunta provinciale e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione

E' fatto obbligo al Presidente della Giunta provinciale di pronunciarsi sui detti progetti, sentita la Commissione di cui all'art 2, nel termine massimo di due mesi dalla loro presentazione.

Art 8.

Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art 6, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà

1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale aspetto delle cose e delle località soggette alla presente legge,

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione dei lavori iniziati.

Art 9.

Il provvedimento presidenziale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di due mesi non sia stato comunicato all'interessato il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 2 all'applicazione del vincolo che giustifica l'inibizione di intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati Entro trenta giorni dalla notifica del suddetto parere l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale che decide in via definitiva nel termine di un mese

Art 10.

Per lavori su cose nè incluse nell'elenco delle località, nè dichiarate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art 8, n 1), spetta all'interessato il rimborso delle spese sostenute sino al momento della sospensione purchè egli fin dall'inizio dei lavori sia stato in regola con le autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti

Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'Amministrazione provinciale.

Art 11.

Nel caso di apertura di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito o in vista delle località di cui ai nn 3) e 4) dell'art 1 ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn 1) e 2) dello stesso articolo, come pure in genere nel caso di opere che per ubicazione, dimensione o visibilità possano deturpare l'aspetto delle località o cose sopra menzionate, il Presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'art 2, allo scopo di evitare pregiudizio all'armonia naturale del paesaggio, ha facoltà di prescrivere entro due mesi dalla presentazione di adeguata documentazione le distanze, le misure e le varianti da apportare ai progetti tenendo conto dell'utilità economica del progettato lavoro Ove occorra, il Presidente della Giunta provinciale provvede ai sensi dell'art 8

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale decide entro due mesi, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale di cui alla legge regionale 16 dicembre 1955, n 28

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con legge provinciale nè alle opere destinate alla difesa nazionale

Art 12

Al di fuori dei centri abitati non è ammessa la posa in opera di cartelloni o di altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale L'autorizzazione è data qualora la posa in opera non rechi pregiudizio all'aspetto e al libero godimento delle bellezze del paesaggio in genere e degli immobili contemplati dall'art 1 in ispecie. Tale disposizione non si applica alle zone prive di qualsiasi interesse paesistico che saranno stabilite dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'art 2

Il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà di ordinare la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelloni e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati, ai sensi del comma precedente Parimenti è sua facoltà, sentita la Commissione di cui all'art 2 di assicurare che il libero godimento delle bellezze delle località sopra menzionate non sia turbato da fumi persistenti A tale scopo potrà imporre le necessarie trasformazioni od accorgimenti tecnici purchè non siano eccessivamente onerosi per l'azienda

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale decide entro i sessanta giorni successivi sentito il parere del Comitato tecnico provinciale di cui alla legge regionale 16 dicembre 1955, n 28

In caso di inadempienza egli provvede all'esecuzione d'ufficio a termini e agli effetti di cui all'art 20 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale

Art 13

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge, è tenuto al ripristino a proprie spese dello stato primitivo oppure al risarcimento del danno arrecato al paesaggio, qualora il ripristino non sia più possibile.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Presidente della Giunta provinciale La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali. Il risarcimento di cui al primo comma è determinato dal Presidente della Giunta provinciale in base a perizia dell'Ufficio tecnico della Provincia, assistito da un tecnico designato dalla Commissione provinciale di cui all'art 2

Se il trasgressore non accetta la misura del risarcimento fissata dal Presidente della Giunta, la determinazione di essa può essere deferita, su richiesta dell'interessato e col consenso della Giunta provinciale, ad un Collegio arbitrale composto di tre periti nominati uno dal Presidente della Giunta provinciale uno dal trasgressore ed un terzo dal presidente del Tribunale di Bolzano Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Art 14

Avverso il provvedimento di determinazione di risarcimento del Presidente della Giunta provinciale o del Collegio arbitrale le parti possono far valere le loro ragioni dinnanzi all'organo giurisdizionale competente.

Il provvedimento emesso dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi del secondo comma del precedente articolo, è esecutivo se l'interessato abbia dato la sua adesione per iscritto oppure se entro tre mesi dalla notificazione non abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del Collegio arbitrale facendo il prescritto deposito delle spese. Il provvedimento emesso dal Presidente della Giunta provinciale in seguito alla pronuncia del Collegio arbitrale è immediatamente esecutivo.
L'importo del risarcimento, comunque determinato, è riscosso nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo ed affluisce ad uno speciale fondo previsto dal bilancio della Provincia.

Art. 15.

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico della Provincia, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito articolo del bilancio della Provincia.

Allo stesso articolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'art. 1.

Art. 16.

Qualora l'imposizione del vincolo a termini della presente legge determini una riduzione nel reddito degli immobili gli interessati potranno ottenere le provvidenze tributarie ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2135 e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

I provvedimenti relativi ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità dello Stato e della Regione saranno adottati di concerto con le Amministrazioni interessate.

Art. 18.

Le disposizioni di cui alla legge dello Stato 29 giugno 1930, n. 1497, sono sostituite dalla presente legge. Sono tuttavia da considerare validi a tutti gli effetti della presente legge i provvedimenti adottati in Provincia in base alla legge predetta.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 24 luglio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1957, n. 4.

Riforma e miglioramento del trattamento di quiescenza dei medici condotti, loro vedove ed orfani, già iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 34 del 20 agosto* 1957)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957, l'ammontare delle pensioni dirette, indirette, di riversibilità, delle tacitazioni e del contributo di educazione degli orfani a carico del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina liquidate o da liquidare, è stabilito in 400 volte il valore espresso in corone ai paragrafi 33, 35, 37, 41 e 42 della legge istitutiva tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910, limitando ad annue lire 280 000 la pensione massima diretta da prendere per base del calcolo per la liquidazione del quartale mortuario previsto dal paragrafo 36 della legge citata.

Art. 2.

Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità è attribuita una quota fissa costante di pensione di annue lire 96 000 in aggiunta a quella stabilita dal precedente art. 1.

Art. 3.

E' data facoltà al medico comunale che si trovi in attività di servizio alla data del 1° gennaio 1957 di continuare il versamento del proprio contributo oltre i trenta anni e fino alla data di collocamento a riposo, e ciò in deroga a quanto dispone il paragrafo 27 della legge sanitaria ex regime 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910, nel quale caso la pensione stabilita dall'art. 1 sarà maggiorata del coefficiente fisso di annue lire 24 000 per ciascun anno di servizio utile prestato oltre i trentacinque anni.

Art. 4.

L'ammontare annuo degli assegni vitalizi conferiti alle vedove di medici condotti deceduti prima dell'entrata in vigore della legge sanitaria provinciale ex regime 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910 è elevato con decorrenza 1° gennaio 1957 ad importo annuo pari alla pensione minima vedovile prevista dalla vigente legge.

Art. 5.

I contributi ordinari dovuti al Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina sono stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 1957 nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto . . . L. 52 000
contributo ordinario dell'Ente . » 117 000

I contributi devono essere versati al Fondo pensione entro il 30 giugno di ogni anno a cura degli Enti interessati.

Art. 6.

Ai titolari di pensione è concesso per l'anno 1956 un assegno « una tantum » di importo pari al 5% della pensione annua in godimento al 31 dicembre 1956 o del rateo di pensione goduto durante l'anno 1956. L'importo risultante va arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 7.

Alla spesa derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con il fondo stanziato all'art. 168 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 agosto 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1957, n. 5.

Autorizzazione alla fideiussione per un mutuo di lire 600 milioni da assumere dalla S.p.A. Ferrovia Elettrica Trento-Malè presso un Istituto di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 20 agosto* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a consentire, con apposita convenzione e con le cautele che riterrà opportuno adottare, la garanzia della Provincia per un mutuo fino al-

l'ammontare massimo di lire 600 000 000 (ammontare del mutuo lire 500 000 000 e degli accessori lire 100 000 000) da contrarsi dalla S p A Ferrovia Elettrica Trento-Malè presso un Istituto di credito per l'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti per il pagamento delle maggiori spese di esproprio, a seguito della sistemazione della linea ferroviaria e relativo impianto, delle strade di accesso, nonchè delle strade di attraversamento

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a firmare le relative convenzioni.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 14 agosto 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto p *il Commissario del Governo nella Regione*. MARCHIONE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1957, n. 6.
Creazione di un nuovo fondo per l'edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 35 *del* 27 *agosto* 1957)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

L autorizzazione allo stanziamento, nel bilancio della Provincia, di lire 70 000 000 annui fino al 1963, prevista dall art 1 della legge provinciale 13 aprile 1955, n 5, è revocata a partire dall esercizio finanziario 1957

Le somme ottenute per il rimborso graduale dei mutui già concessi in base alla legge provinciale citata, saranno iscritte nei proventi diversi del bilancio di previsione della Provincia, senza vincolo di destinazione

Art 2.

Allo scopo di accelerare la costruzione di alloggi popolari, è autorizzato lo stanziamento, nel bilancio della Provincia, della somma di lire 70 000 000, per la durata di anni quindici, a partire dall esercizio finanziario 1957, da erogarsi secondo le norme della legge provinciale 20 gennaio 1956, n 3

Il limite massimo dell imponibile per l'imposta complementare, di cui al secondo comma dell art 3 della legge richiamata al comma precedente, è ridotto a lire 800 000 per i richiedenti non a reddito fisso, mentre per gli altri è ridotto a lire 1 300 000

L utilizzazione dell alloggio di cui all art 6 della legge sopra ricordata, deve avvenire in modo diretto e continuativo Non è ammessa la costruzione in luogo diverso da quello di residenza

I contributi erogati a norma della presente legge dovranno essere liquidati direttamente agli Istituti di credito convenzionati.

Art 3.

In corrispondenza al disposto dei precedenti articoli, sono approvate le seguenti variazioni del bilancio per l'esercizio 1957.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*:

a) in diminuzione

soppressione dell'art 100. « Spesa per la costruzione di case popolari » . . . . . L. 70 000 000

b) in aumento:

istituzione di un nuovo articolo 101 *bis*, con la seguente dizione· « Nuovo fondo per l'incremento dell edilizia popolare » . . . . . L. 70 000 000

Art. 4.

Sullo stanziamento stabilito dall'art 2 della presente legge, saranno collocate le domande presentate, nell'esercizio 1956, a sensi dell'art 7 della legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5, quelle che non abbiano potuto avere utile collocamento sui fondi di cui alle leggi provinciali 20 gennaio 1956, n 3 e 26 ottobre 1956, n 17, e altre presentate in seguito, per lo stesso scopo, fino ad esaurimento del fondo.

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 22 agosto 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1957, n. 9.
Concessione di garanzia al comune di Silandro sulle sovrimposte fondiarie provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 27 *agosto* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano la garanzia sul gettito delle sovrimposte provinciali sui terreni e fabbricati limitatamente alla somma di lire 4 865.946 per anni venti corrispondente alle annualità di ammortamento del mutuo di lire 50 000 000 da concedersi al comune di Silandro per la copertura delle spese occorse od occorrende per la ultimazione della costruzione dell Ospedale civile di Silandro.

Art 2.

La garanzia di cui all articolo precedente viene effettuata mediante il rilascio di delegazioni semestrali di lire 2 432 975 sulle sovrimposte fondiarie regolarmente accettate dal ricevitore provinciale.

Art 3.

La garanzia di cui agli articoli precedenti è concessa a condizione che il comune di Silandro per il periodo di ammortamento del mutuo di cui all'art. 1, iscriva nel proprio bilancio la annualità prevista in tale articolo ed applichi tutte le imposte e tasse con le aliquote massime consentite dalle disposizioni di legge in vigore

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 9 agosto 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1957, n. 7.

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, nella prima applicazione della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 3 settembre* 1957)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti provinciali ai quali, per effetto della prima applicazione del conglobamento totale del trattamento economico di cui alla legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, competa nel grado o qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale grado o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito questo ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° luglio 1956.

Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente provinciale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera viene attribuito, dal 1° luglio 1956, lo stipendio o paga o retribuzione del grado o qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nel grado o qualifica iniziale.

Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.

Art. 2.

Nulla è innovato allo sviluppo automatico di carriera per il personale provinciale previsto dalla legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, da norme del regolamento organico o da precedenti deliberazioni di qualsiasi genere.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti degli articoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio di cui al bilancio di previsione 1957 e successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 29 agosto 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1957, n. 10.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 3 settembre* 1957)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1957 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Impiego parziale dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'eserc. 1956	L. 577 500 000

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

PRESIDENZA E ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Art. 125-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la costruzione di una nuova ala dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri in Bolzano (1° lotto)	L. 100 000 000
Art. 125-*ter* (di nuova istituzione) — Terzo stanziamento per la costruzione del nuovo edificio del Provveditorato agli studi	» 40 000 000
Art. 125-*quater* (di nuova istituzione) — Spese per la sostituzione dei serramenti e copertura delle terrazze dell'Istituto tecnico Cesare Battisti	» 35 000 000

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 135-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per acquisto terreno, per la costruzione di un edificio destinato alla istruzione professionale ad indirizzo agrario con sperimentazione frutti-viticola e per la costruzione di annesso rustico nella tenuta agricola di Stadio (1° lotto)	L. 25 000 000
Art. 135-*ter* (di nuova istituzione) — Ultimo stanziamento per la costruzione di un edificio destinato alla Sezione diagnostica di Bolzano dell'Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie .	» 7 500 000

ASSESSORATO COMMERCIO, ARTIGIANATO E TURISMO

Art. 139-*bis* (di nuova istituzione) — Spesa o contributo per l'acquisto di stabile o la costruzione di una casa per apprendisti	L. 200 000 000
Art. 141-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario all'Ente provinciale per il turismo di Bolzano per iniziative di interesse turistico provinciale	» 5 000 000

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E INDUSTRIA

Art. 143 — Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione stradale .	L. 75 000 000

ASSESSORATO ATTIVITÀ SOCIALI

Art. 158-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo all'Opera serafica di Merano per la costruzione di un orfanotrofio in Merano	L. 70 000 000
Art. 158-*ter* (di nuova istituzione) — Contributo al comune di Silandro per il completamento dell'Ospedale civile .	» 10 000 000
Art. 158-*quater* (di nuova istituzione) — Spesa per il completamento edificio sanitario Colonia agricola di Stadio	» 10 000 000
Totale in aumento . . .	L. 577 500 000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 14 agosto 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SANDRELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 4 luglio 1957, n. 2.

Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 marzo 1954, n. 2, riguardante il regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 gennaio 1954, n. 2.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n* 36 *del* 3 *settembre* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48, n 1, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto l'art 9 legge provinciale 18 gennaio 1954, n 2;

Visto l'art 1 decreto Presidente Giunta provinciale 31 marzo 1954, n. 2, registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1954, registro 1, foglio 17,

Vista la deliberazione n 1212 - 1568/3-VI dd 4 luglio 1957, con la quale viene modificato il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 gennaio 1954, n 2,

Decreta:

Il primo comma dell art 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento, riguardante il regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 gennaio 1954, n 2, e modificato come segue

« Il concorso al conseguimento delle borse di studio annuali per studenti di scuole medie e di università viene bandito, previa deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell art 2, ultimo comma della legge, con decreto del Presidente della Giunta provinciale non oltre il 31 ottobre di ogni anno »

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Trento, 4 luglio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1957
Atti della provincia di Trento, registro 2, *foglio* 18 — MONACO

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1957, n. 11.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 46 *del* 5 *novembre* 1957)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell uscita del bilancio per l'esercizio 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione.

Art 68 — Fondo di riserva	L.	37 000 000
Art 139 *bis* — Spesa o contributo per l'acquisto di uno stabile o la costruzione di una casa per apprendisti	»	70 000 000
Totale in diminuzione . . .	L.	107 000 000

In aumento:

Art 142-*bis* (di nuova istituzione) — Spese della Provincia e sussidi ai Comuni in connessione con i danni causati dalle avversità atmosferiche	L.	37 000 000
Art 122-*bis* (di nuova istituzione) — Fondo per l'ultimazione di un edificio per gli uffici provinciali	»	70 000 000
Totale in aumento . . .	L	107 000 000

Art 2.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 24 ottobre 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 12 ottobre 1957, n. 3.

Autorizzazione all'erogazione di contributi e sussidi, concessi a norma della legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 49 *del* 26 *novembre* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visto l art 7 della legge provinciale 11 novembre 1952, n 3;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n 1760 - 4974/7 VI dd 4 ottobre 1957, con la quale viene approvata in via definitiva la concessione di contributi e sussidi ad enti, associazioni ed istituzioni a carattere provinciale, aventi per scopo l incremento della cultura, la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali,

Decreta:

E' autorizzata l erogazione di contributi e sussidi concessi dalla Giunta provinciale nel modo seguente.

I — *Associazioni ed enti di cui alla lettera* a) *dell'art* 1 *della legge*

1) Università popolare Trentina - Trento .	L.	1 500 000
2) Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà - Trento	»	200 000
3) Museo civico - Riva del Garda . .	»	300 000
4) Società Museo civico - Rovereto . .	»	100 000
5) Museo storico della guerra - Rovereto .	»	150 000
6) Museo civico « L Dalla Laita » - Ala .	»	50 000
7) Museo diocesano - Trento	»	200 000
8) Pro Cultura - Trento	»	250 000
9) Pro Cultura - Rovereto	»	100 000
10) Pro Cultura - Ala	»	50 000
11) Centro culturale « F lli Bronzetti » - Trento	»	330 000
12) Gruppo Amici dell'Arte - Riva del Garda	»	100 000
13) Accademia degli Agiati - Rovereto .	»	250 000
14) Società di studi per la Venezia Tridentina - Trento	»	100 000
15) Movimento italiano protezione della natura - Comitato di Trento	»	50 000
16) Cineforum Trento - Trento .	»	80 000
17) Cineforum Rovereto . Rovereto	»	50 000
18) Associazione Universitaria Cattolica Trentina - Trento	»	60 000
19) Circolo universitario cittadino - Rovereto	»	20 000
20) Associazione cattolica studenti medi « Juventus » - Trento	»	150 000
21) Gioventù studentesca femminile - Trento	»	30 000
22) Biblioteca comunale - Trento . . .	»	150 000
23) Biblioteca civica - Rovereto . . .	»	150 000
24) Biblioteca comunale - Arco . . .	»	100 000
25) Biblioteca comunale - Ala . .	»	50 000
26) Biblioteca Seminario teologico - Trento	»	200 000
27) Biblioteca popolare - Rovereto . . .	»	40 000
28) Biblioteca popolare - Termon . . .	»	10 000
29) Biblioteca circolare comunale - Lomaso	»	10 000
30) Biblioteca popolare giovanile - Povo .	»	10 000
31) Biblioteca parrocchiale - Albiano . .	»	10 000
32) Biblioteca parrocchiale - Aldeno . .	»	10 000
33) Biblioteca parrocchiale - Banco . .	»	10 000
34) Biblioteca parrocchiale - Calavino . .	»	10 000
35) Biblioteca parrocchiale - Cembra . .	»	10 000

36) Biblioteca parrocchiale - Chizzola	L.	10 000
37) Biblioteca parrocchiale - Cavalese	»	10 000
38) Biblioteca curaziale - Castagne San Vito	»	10 000
39) Biblioteca parrocchiale - Crosano	»	10 000
40) Biblioteca parrocchiale - Dro	»	10 000
41) Biblioteca parrocchiale - Grigno	»	10 000
42) Biblioteca parrocchiale - Lasino	»	10 000
43) Biblioteca parrocchiale - Lisignago	»	10 000
44) Biblioteca parrocchiale - Mori	»	10 000
45) Biblioteca parrocchiale - Piccante	»	10 000
46) Biblioteca parrocchiale - Pinzolo	»	10 000
47) Biblioteca curaziale - Padergnone	»	20 000
48) Biblioteca parrocchiale - Ronco Cainari	»	10 000
49) Biblioteca parrocchiale - Ruffre	»	10 000
50) Biblioteca parrocchiale - Sarche	»	10 000
51) Biblioteca parrocchiale - Santa Margherita di Ala	»	10 000
52) Biblioteca parrocchiale Saccone	»	10 000
53) Biblioteca parrocchiale - Scurelle	»	10 000
54) Biblioteca parrocchiale - San Martino d'Arco	»	10 000
55) Biblioteca parrocchiale « Sant'Apollinare » - Trento	»	10 000
56) Biblioteca circolare « San Giorgio » - Rovereto	»	10 000
57) Biblioteca parrocchiale - Vermiglio	»	10 000
58) Biblioteca parrocchiale - Vezzano	»	10 000
59) Biblioteca parrocchiale Viarago	»	10 000
60) Biblioteca parrocchiale - Villazzano	»	10 000
61) Biblioteca parrocchiale - Vigo Cavedine	»	10 000
62) Biblioteca parrocchiale - Volano	»	10 000
63) Biblioteca parrocchiale - Tiarno di Sopra	»	10 000
64) Biblioteca parrocchiale - Ziano	»	10 000
65) Biblioteca T O F Cappuccini Trento	»	15 000
66) Biblioteca popolare Francescana - Rovereto	»	15 000
67) Biblioteca T O F Cappuccini - San Martino d'Arco	»	10 000
68) Biblioteca popolare T O F Cappuccini - Fiera Primiero	»	10 000
69) Biblioteca popolare T O F Cappuccini - Terzolas	»	10 000
70) Biblioteca circolante Francescana - Mezzolombardo	»	15 000
	L	5 265 000

II — *Enti ed associazioni di cui alla lettera b) dell'art 1 della legge*

1) Club folcroristico Cavalesano - Cavalese	L.	50 000
2) Union Di Ladins Canazei	»	30 000
3) Unione Fassana - San Giovanni di Fassa	»	30 000
	L.	110 000

III — *Enti ed associazioni di cui alla lettera c) dell art. 1 della legge*:

1) Federazione bande musicali e complessi corali del Trentino - Trento	L	1 500 000
2) Società filarmonica - Trento	»	200 000
3) Filarmonica di Rovereto	»	200 000
4) Civico Liceo musicale « V. Gianferrari » - Trento	»	200 000
5) Civica Scuola musicale « R Zandonai » - Rovereto	»	150 000
6) Scuola diocesana di musica sacra - Trento	»	100 000
7) Corpo musicale «Città di Trento» - Trento	»	170 000
8) Musica cittadina « Riccardo Zandonai » - Rovereto	»	150 000
9) Associazione Amici della musica « S Pozzini » - Riva	»	100 000
10) Coro della montagna « Castel » - Arco	»	100 000
11) Coro trentino - Trento	»	30 000
12) Coro Cima Tosa - Bolbeno	»	35 000
13) Coro del Concilio - Trento	»	200 000
14) Coro femminile Santa Cecilia - Fiavè	»	50 000
15) Coro femminile Santa Cecilia - Fiavè	»	60 000
marolo	»	100 000
16) Coro San Gottardo - Mezzacorona	L.	50 000
17) Coro arcipretale SS Pietro e Paolo - Trento	»	20 000
18) Coro parrocchiale San Marco - Rovereto	»	20 000
19) Coro parrocchiale - Calavino	»	10 000
20) Coro parrocchiale - Grigno	»	10 000
21) Coro parrocchiale - Lasino	»	10 000
22) Coro curaziale - Padergnone	»	20 000
23) Coro parrocchiale - Sarche	»	10 000
24) Coro parrocchiale - Scurelle	»	10 000
25) Coro parrocchiale - Verla di Giovo	»	10 000
26) Coro parrocchiale - Vezzano	»	10 000
27) Coro parrocchiale - Viarago	»	10 000
28) Coro parrocchiale - Vigo Cavedine	»	10 000
29) Compagnie filodrammatiche associate - COFAS - Trento	»	130 000
30) Club armonia - Trento	»	70 000
31) Compagnia del Teatro sperimentale « Città di Trento » - Trento	»	70 000
32) Filodrammatica oratoriana - Fondo	»	10 000
	L.	3 775 000

IV. — *Per la promozione di manifestazioni artistiche locali o di carattere eccezionale, di cui all'art 5 della legge.*

1) Società di scienze naturali del Trentino-Alto Adige - Trento, per l organizzazione della « Terza giornata del fiore alpino »	L.	280 000
2) Comitato organizzatore « Carnevale Valsuganoto » Levico	»	30 000
3) Scuola diocesana di musica sacra Trento, per la celebrazione del 30 mo di fondazione	»	150 000
4) Parrocchia di Borgo Sacco, per organizzazione concerto d organo	»	100 000
	L.	560 000

La spesa complessiva di lire 9 710 000 e da imputarsi all'art 121 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1957

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Trento, addì 12 ottobre 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1957 Atti della provincia di Trento, registro n 2, foglio n 31 — SALETTI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1957, n. 18.

Provvidenze a favore di proprietari di fabbricati rurali siti in zona del comune di Zambana resa inabitabile dalle frane negli anni 1955 e 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 51 *del* 10 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1957, per provvedere — in dipendenza della inabitabilità provocata nel comune di Zambana dalle frane verificatesi nell autunno 1955 e nella primavera 1956 — alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa, per la costruzione di rustici e di concimaie razionali entro il perimetro stabilito dall'apposito piano approvato.

Art 2

Possono beneficiare del contributo i proprietari di fabbricati rurali siti nella zona del comune di Zambana dichiarata inabitabile con ordinanza del Presidente della Giunta provinciale 19 aprile 1956, n 986

L'accertamento della proprietà verrà effettuato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art 3

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta, per delega della Regione alla provincia di Trento, con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta medesima, entro il limite dell'apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale.

Art 4.

Le domande di contributo, adeguatamente documentate, dovranno essere presentate all'Assessorato provinciale che sovraintende all'agricoltura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

Art 5.

L'inizio dell'esecuzione delle opere potrà avvenire dopo l'autorizzazione provvisoria dell'Assessore provinciale che sovraintende all agricoltura a seguito dell'approvazione in via tecnico-economica del progetto esecutivo, fatta salva la deliberazione circa l'ammissibilità a contributo delle opere da parte della Giunta provinciale.

Art. 6

La liquidazione del contributo avverrà in unica soluzione dopo l accertamento della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo.

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, la Giunta provinciale di Trento dovrà attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Art 8.

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall Ufficio di ragioneria della Regione

Copia dei provvedimenti dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette entro cinque giorni, le sue osservazioni all organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale di Trento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alla Giunta provinciale di Trento nell esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 9

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di lire 50 milioni che viene inscritto al cap 127 *bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l esercizio medesimo.

Art 10.

La presente legge viene dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione.* SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1957, n. **19.**

Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal gelo verificatosi nella primavera dell'anno 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 52 del 17 dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

Allo scopo di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole del Trentino-Alto Adige, danneggiate dal gelo verificatosi nella primavera del 1957, è autorizzato, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo dei prestiti che saranno contratti con istituti di credito convenzionati, per lenire le conseguenze dei danni subiti.

Art. 2.

Sono ammessi a beneficiare del concorso regionale di cui alla presente legge:

a) gli imprenditori di aziende agricole che abbiano subito un danno del 50% nelle produzioni varie, uva compresa, o del 70% nella produzione della frutta,

b) enti ed associazioni per la raccolta, manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti, che per effetto dei ridotti conferimenti non sono in grado di coprire le spese generali di esercizio;

c) enti ed associazioni di agricoltori, comunque costituiti che per effetto degli scarsi raccolti ottenuti dai propri associati non possono realizzare tempestivamente le quote di rateizzazione e di interessi maturantisi dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958 relativi ad operazioni di mutui e di prestiti contratti entro il 31 dicembre 1957.

Art. 3.

Il concorso di cui al precedente articolo non può superare il periodo di cinque anni, nè eccedere per ogni annualità il limite del 6 per cento dell'importo originario del prestito.

La percentuale, in base alla quale sarà calcolato il concorso costante, non potrà comunque superare il tasso di interesse dovuto dal debitore all'Istituto mutuante ridotto di un punto e mezzo.

Il concorso è versato direttamente agli istituti mutuanti ed è dovuto per tutto il periodo di ammortamento del prestito anche nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo.

Art 4.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito operanti nella Regione per regolare la concessione dei prestiti, le modalità, la durata, i criteri generali per la richiesta delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

Art. 5

La concessione del concorso nonchè la prestazione della fidejussione di cui al successivo art 9, sono disposte, per delega della Regione alle Province, con decreti dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, previa deliberazione delle rispettive Giunte, nei limiti delle somme che, all inizio dell'esercizio finanziario 1958, saranno fissate per ciascuna Provincia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a carico degli stanziamenti all'uopo inscritti nel bilancio regionale.

Art 6.

Per la concessione del contributo gli interessati dovranno presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in originale e due copie alla Giunta provinciale competente, tramite uno degli istituti di credito convenzionati, corredata della dichiarazione di accertamento dei danni dell'Ispettorato agrario provinciale competente, a sensi del successivo art 7 L'originale della domanda sarà trasmesso dall'Istituto di credito alla Giunta provinciale competente, previa istruttoria, con annotate le proprie determinazioni in ordine alla concessione del prestito.

Art. 7.

L'accertamento dell'entità e della gravità dei danni di cui all'art. 2 della presente legge, spetta all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 8.

Con delibera della Giunta regionale gli importi annualmente stanziati saranno anticipati in una o più rate agli istituti di credito o loro federazioni che abbiano stipulato la convenzione prevista dall'art. 4, per il primo anno in quote proporzionali all'importo dei prestiti a ciascun istituto richiesti per i quali sia in corso la domanda per il contributo regionale e per gli anni successivi in quote corrispondenti al contributo accordato a sensi dell'art. 5.

Art. 9.

In caso di particolare necessità ed in via del tutto eccezionale potrà essere prestata fidejussione da parte della Giunta provinciale competente, verso l'Istituto mutuante, nei limiti del l'apposito fondo fissato per ciascuna Provincia a sensi del precedente art 5.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma C. C. ed è ammessa solamente su richiesta dell'istituto di credito qualora esso non possa concedere il prestito per insufficienza di garanzie offerte dal richiedente il mutuo.

Prima di iniziare qualsiasi atto di esecuzione forzata per la riscossione dei crediti garantiti da fidejussione, l'Istituto mutuante deve chiedere alla Giunta provinciale competente con lettera raccomandata, se intende rinunciare al beneficio della escussione del debitore principale. Qualora entro trenta giorni dalla spedizione della predetta lettera raccomandata, lo Istituto mutuante non riceva alcuna comunicazione in merito, si intende che esso debba procedere alla escussione del debitore

Art. 10.

I pagamenti da effettuarsi a carico del fondo di cui al precedente art 9, nel caso di insolvenza del debitore principale, saranno disposti dai Presidenti delle Giunte provinciali, previa deliberazione delle Giunte medesime

Art. 11.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Art 12.

Il riscontro dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 5 e 10 è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dal l'Ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano il riscontro sarà effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 11, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 13.

Il mutuo ammissibile a concorso non può superare l'importo totale del danno accertato, nè per i casi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, la somma di lire 2 500 000.

Art. 14.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958.

La spesa viene così ripartita:

a) lire 120 milioni per la concessione del concorso di cui all'art 1 della presente legge;

b) lire 30 milioni quale fondo per la garanzia sussidiaria di cui all'art. 9 della presente legge

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi dal 1959 al 1962, per la concessione del concorso di cui all'art 1, spesa che non potrà comunque essere superiore ai 120 milioni annui

Art 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1957, n. 20.

Agevolazioni per la costruzione di impianti antigelo e antibrina in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 52 *del* 17 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di agevolare e promuovere l'esecuzione di opere e l'acquisto di attrezzature idonee a preservare le colture agrarie dalle brinate e dalle gelate precoci o tardive, è autorizzata la concessione di contributi da erogarsi in sei annualità costanti posticipate, commisurate ad una percentuale non inferiore al tre e non superiore al sei per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi comprese le spese di progettazione in misura non eccedente il cinque per cento.

Qualora il finanziamento delle iniziative di cui al precedente comma renda necessaria l'accensione di mutui presso istituti di credito all'uopo convenzionati, i contributi concessi verranno erogati direttamente agli istituti mutuandi, con le modalità fissate in apposite convenzioni.

Art 2.

Le opere e le attrezzature di cui all'art 1 comprendono gli impianti di irrigazione a pioggia lenta antibrina gli apparecchi di ventilazione e di riscaldamento, nonchè ogni altro impianto che sia riconosciuto dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura rispondente in linea tecnica ed economica a preservare le colture dalle gelate e dalle brinate.

Art. 3.

I contributi possono essere accordati a singoli agricoltori, nonchè a persone giuridiche pubbliche e private, consorzi, associazioni agrarie comunque denominate, anche se costituite di fatto, purchè abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale secondo i propri statuti o gli usi locali.

Art. 4.

La misura del contributo verrà discrezionalmente stabilita in rapporto alla natura ed alla importanza delle iniziative, ai fini dell'incremento della produzione agricola, ed in relazione alle condizioni economiche delle singole zone in cui sono progettate le opere, tenuto conto altresì della potenzialità economica dei richiedenti.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito operanti nella Regione apposite convenzioni per regolare la concessione dei prestiti di cui al secondo comma dell'art 1, le modalità, la durata, il tasso di interesse, le condizioni di rimborso ed ogni altro particolare attinente.

Art 6.

La concessione dei contributi è disposta, per delega della Regione alle Provincie, con decreti dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, previa deliberazione delle rispettive Giunte, nei limiti delle somme che, all'inizio degli

esercizi finanziari dal 1958 al 1962, saranno fissate per ciascuna Provincia con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a carico dell'apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate alla Giunta provinciale competente prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature. Le domande dovranno essere corredate dal progetto, dal preventivo di spesa e da una relazione tecnico-economica.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono competenti per l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

La liquidazione del contributo verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente.

I mandati di pagamento saranno firmati dal competente Presidente della Giunta provinciale.

Art. 8.

I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione e l'ubicazione delle opere sussidiate, per un periodo non inferiore a sei anni, senza preventiva autorizzazione della Giunta provinciale competente.

Le Giunte provinciali hanno facoltà di disporre, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, l'accertamento della osservanza dell'impegno di cui sopra.

In caso di inadempienza, con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente, previa delibera della Giunta medesima, verrà ingiunta ai beneficiari la restituzione delle somme percette e disposta nel contempo la revoca della parte di contributo non ancora erogata.

Art. 9.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Art. 10.

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano il riscontro sarà effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 è autorizzata l'assunzione dei seguenti impegni:

lire 80 milioni nell'esercizio 1958;
lire 30 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1959 al 1962.

La somma complessiva di lire 1200 milioni occorrente per il pagamento dei contributi, sarà inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa, per:

lire 80 milioni nell'esercizio 1958
lire 110 milioni nell'esercizio 1959
lire 140 milioni nell'esercizio 1960
lire 170 milioni nell'esercizio 1961
lire 200 milioni nell'esercizio 1962
lire 200 milioni nell'esercizio 1963
lire 120 milioni nell'esercizio 1964
lire 90 milioni nell'esercizio 1965
lire 60 milioni nell'esercizio 1966
lire 30 milioni nell'esercizio 1967.

Art. 12.

I benefici previsti negli articoli precedenti possono essere concessi anche se le opere e le spese in genere di cui all'art. 2, siano state eseguite o siano in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè iniziate od effettuate posteriormente al 1° luglio 1957 e ne venga fatta domanda entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1957, n. 21.

Erogazione di un contributo straordinario di L. 45.000.000 alla Società cooperativa a r. l. « S.O.S. Villaggio del Fanciullo », con sede in Bolzano, per la costruzione in Bressanone di sei case da destinare all'assistenza dei minorenni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 17 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione alla Società cooperativa a r. l. « S.O.S. Villaggio del Fanciullo » con sede in Bolzano, di un contributo straordinario di lire 45.000.000 per la costruzione in Bressanone di sei case da destinare all'assistenza dei minorenni.

Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo si farà fronte con lo stanziamento di lire 45.000.000 che verrà inscritto al capitolo n. 153-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1957, n. 22.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 17 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art 3

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto *il Commissario del Governo nella Regione*. SANDRELLI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957

In aumento.

ENTRATA ORDINARIA

Redditi patrimoniali

Cap n 1 — Redditi dei terreni, dei fabbricati, dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e dei beni mobili . . . L. 2 200 000

Cap n 2 — Diritti sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere della regione (articoli 7 e 25 regio decreto 29 luglio 1927, n 1043 e art 9 legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3) . . . » 4 000 000

Cap n 4 — Reddito delle foreste (art 58 legge comunale 26 febbraio 1948, n 5) . . . » 8 000 000

Imposte regionali

Cap n 9 — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella regione (art 63 legge comunale 26 febbraio 1948, n 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n 1 e 9 ottobre 1953, n 14) . . . L. 30 000 000

Compartecipazioni

Cap n 12 — Compartecipazioni ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella regione (art 62 legge comunale 26 febbraio 1948, n 5) . . . L 60 000 000

Entrate diverse

Cap n 17 — Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione . . . . L 13 500 000

Totale . . . L 117 700 000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957

a) *In diminuzione*·

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese diverse

Cap n 43 — Restituzioni e rimborsi . . L. 7 500 000

Fondi di riserva

Cap n 49 — Fondo di riserva per le spese di cui agli articoli n 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 . . . L 20 000 000

Cap n. 50 — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17) . . . . » 25 000 000

Fondi speciali

Cap n 51 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 185 000 000

LAVORI PUBBLICI

Opere stradali

Cap n 96 — Contributo alle provincie di Trento e di Bolzano per la manutenzione di strade comunali (art. 4 legge regionale 10 novembre 1956, n. 19) . . . . L. 40 000 000

PREVIDENZA ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Cap n 107 — Spese e contributi per corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale sanitario ed infermieristico ospedaliero e sussidi per la frequenza ai corsi di perfezionamento e di specializzazione . . . . . L. 2 000 000

Spese diverse

Cap n 110 — Spese per l'espletamento dei compiti propri del Comitato di collegamento tra le Casse mutue provinciali di malattia (art 34 legge regionale 20 agosto 1954, n 25 modificato con l'art 11 legge regionale 27 agosto 1956, n. 11) L. 1 000 000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E FORESTE

Foreste

Cap n 132 — Spese per la progettazione di opere forestali, indagini, studi e rilevamento di zone da adibirsi ad alpeggio e coltura forestale L 500 000

Totale in diminuzione . . . L. 281 000 000

b) *In aumento*

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Oneri generali della Regione

Cap n 2 — Spese per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali L. 400 000

Spese per gli organi e servizi generali della Regione

Cap n 4 — Spese per il Consiglio regionale:

Art 2 — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, ogni altra spesa nell'ambito del Consiglio sotto qualsiasi denominazione e forma . L. 3 000 000

Cap n 9 — Spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori » 900 000

Cap n 18 — Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale . . . . » 2 500 000

Spese comuni a tutti gli assessorati

Cap n 19 — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale stipendi ed altri assegni di carattere continuativo indennità di licenziamento indennità per una sola volta in luogo di pensione ed assegni congeneri dovuti per legge . . . . L. 70 000 000

Cap n 31. — Spese per il funzionamento degli uffici centrali cancelleria, stampati, valori bollati, illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, materiale di pulizia, tasse e minute varie Spese per la rilegatura di libri e registri, per assicurazioni, trasporti, facchinaggio e servizi minuti . . . . » 2 500 000

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura

Cap n 55 — Spese e contributi per la partecipazione a manifestazioni interessanti l'agricoltura, per pubblicazioni tecnico-agricole di pro-

paganda, documentazioni fotografiche ed attività propagandistiche Spese e contributi per la produzione ed acquisto di documentari cinematografici di propaganda agraria . L. 400 000

Cap n 61 — Spese, contributi e sussidi per intensificare la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e difesa contro le avversità meteorologiche . . . » 1 000 000

Foreste

Cap n 68 — Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per la istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali . L. 500 0000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Industria e commercio

Cap n 87 — Spese per pubblicazioni di carattere specifico sulla economia regionale facenti capo all'Ufficio coordinamento statistiche e studi Contributi e sussidi per pubblicazioni a carattere tecnico economico che riguardano la produzione industriale ed agricola della regione L. 4 500 000

AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap n 100 — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art 30 legge regionale 20 agosto 1954, n 24) L. 17 900 000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap n 105 — Contributi e sussidi ad ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura ed altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera . L. 5 000 000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese per gli organi e servizi generali della Regione

Cap n 118 *bis* (di nuova istituzione) — Quota di adesione al Centro universitario per l'organizzazione aziendale presso l Università degli studi di Padova (prima quota) (legge regionale 16 dicembre 1957, n 23) . L. 2 000 000

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura

Cap n 122 — Sussidi straordinari alle federazioni delle cooperative agricole ed alle associazioni agricole di produttori per l attività di sviluppo ed incremento della cooperazione L. 2 500 000

Cap n 127-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi per la costruzione di fabbricati rurali e di concimaie razionali nel comune di Zambana (legge regionale 7 dicembre 1957, n 18) » 50 000 000

Foreste

Cap n 133 — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie (art 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . L. 30 000 000

LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap n 144 — Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n 3) L. 40 000 000

AFFARI GENERALI

Libro fondiario

Cap n 151 — Spese per l'impianto ed il riordinamento del Libro fondiario . . . L. 600 000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

Attività sociali

Cap n 152-*bis* (di nuova istituzione). — Provvidenze a favore dei danneggiati dalle avversità atmosferiche della primavera estate 1957 (legge in corso) . . . . L. 105 000 000

Cap n. 153 — Contributi per impianti igienico sanitari tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza . . . » 2 000 000

Cap n 153 *bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla società « S O S Villaggio del Fanciullo » di Bressanone (legge regionale 13 dicembre 1957, n 21) . . . . » 45 000 000

MOVIMENTO DI CAPITALI

AGRICOLTURA E FORESTE

Acquisto di beni

Cap n 166 (modificata la denominazione) — Acquisto di terreni nudi a scopo di rimboschimento, acquisto di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale della Regione . . L. 13 000 000

Totale in aumento . . . L. 398 700 000

c) *Modifiche di denominazione:*

Cap n 84 (modificata la denominazione) — Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale e le attività commerciali e per il collocamento della produzione agricola ed industriale all interno ed all estero Spese per il miglioramento dei servizi di comunicazione, anche riguardo alle apprestazioni segnaletiche.

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1957

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . L. 17 900 000

SPESA

In aumento:

Art 1 — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:
al Corpo perman. di Trento L. 800 000
al Corpo perman di Bolzano » 16 750 000
L. 17 550 000

Art 2 — Contributo alle Unioni provinciali dei Corpi volontari dei vigili del fuoco . . » 350 000

Totale in aumento . . . L. 17 900 000

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1957

STATO DI PREVISIONE DELL ENTRATA

In aumento:

Entrate effettive

Art 2 — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . L. 800 000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione:*

Spese effettive

Art 16 — Fondo di riserva per nuove e maggiori spese . . . . L. 500 000

b) *In aumento:*

Spese effettive

Art 5 — Spese per le festività dei patroni del Corpo . . . . L. 50 000

Art 6. — Spese per l'assistenza sanitaria e religiosa	L.	50 000
Art. 7. — Manutenzione corredo del personale	»	100 000
Art. 8. — Spese per la mensa comune	»	200 000
Art 9. — Spese per corsi di istruzione dei vigili volontari	»	300 000
Art. 12 — Acquisto, rinnovo, manutenzione e riparazione di mobili, effetti di casermaggio, attrezzi ginnico-sportivi, materiali vari e suppellettili	»	600 000
Totale in aumento . . .	L.	1 300 000

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1957

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Entrate effettive

Art 2 — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	L	16 750 000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

Spese effettive

Art 16 — Fondo di riserva per nuove e maggiori spese	L	500 000

b) *In aumento*:

Spese effettive

Art 2 — Compensi per lavoro straordinario	L.	550 000
Art 14 — Spese di esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi e motomezzi . .	»	400 000
Art 18 — Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi e del materiale tecnico . . .	»	16 300 000
Totale in aumento . . .	L	17 250 000

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1957, n. 23.

Adesione della Regione al « Centro universitario per l'organizzazione aziendale » presso l'Università degli studi di Padova.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 17 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata l'adesione della Regione al « Centro universitario per l'organizzazione aziendale » presso l'Università degli studi di Padova.

A tal fine l'Amministrazione regionale verserà la somma annua di lire 2 000 000 per la durata di anni cinque all'anzidetto Centro, quale quota di partecipazione in qualità di socio aderente.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con apposito stanziamento da inscriversi nel bilancio regionale nella misura di lire 2 000.000 per ogni esercizio dal 1957 al 1961.

All'onere a carico del bilancio 1957 si farà fronte con lo stanziamento di lire 2 000 000 che verrà inscritto al cap n 118 *bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957, con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1957, n 24.

Ricostituzione della frazione di Lardaro del comune di Roncone (provincia di Trento) in Comune autonomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 52 *del* 17 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art 1

L'ex comune di Lardaro aggregato a quello di Roncone con regio decreto 15 marzo 1928, n 676, è ricostituito in comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo con capoluogo in frazione di Lardaro e con la denominazione « comune di Lardaro »

Art 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 16 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto. *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1957, n. 25.

Ricostituzione degli ex comuni di Grigno e di Ospedaletto (provincia di Trento) in Comuni autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 17 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ex comuni di Grigno e di Ospedaletto, riuniti nell'unico comune di Grigno con regio decreto 11 marzo 1928, n 565, sono ricostituiti in Comuni autonomi ciascuno con la circoscrizione territoriale, con il capoluogo e con la denominazione preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1957, n. 26.

Modifica della denominazione del comune di « Calceranica » in quella di « Calceranica del Lago ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 17 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di « Calceranica », in provincia di Trento, è modificata in quella di « Calceranica del Lago ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1957, n. 12.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 31 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento per maggiori entrate:

Art. 17. — Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte erariali sui terreni, fabbricati, redditi agrari e ricchezza mobile (articoli 67 e 68 dello Statuto regionale)	L.	73.715.858

In aumento per nuove entrate:

Art. 29-*bis*. — Contributo della Regione per spese a favore di persone in particolare stato di bisogno residenti nella Provincia da effettuarsi anche tramite Enti ed Istituzioni assistenziali e per altre iniziative assistenziali	L.	10.000.000
Totale delle maggiori e nuove entrate	L.	83.715.858

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Art. 45. — Contributo ai Comuni per l'acquisto di mezzi didattici per le scuole elementari e di libri per le biblioteche scolastiche	L.	2.000.000
Art. 49. — Interessi su mutui passivi	»	25.000.000
Art. 54. — Compenso per eventuale lavoro straordinario	»	1.500.000
Art. 144-c — Spesa per la manutenzione di strade comunali (quota provinciale)	»	40.000.000
Art. 146. — Apertura dei passi di alta montagna importanti per l'economia della Provincia	»	3.000.000
Art. 147. — Fondo per la liquidazione di eventuali espropri per sistemazioni stradali	»	2.850.000
Art. 149. — Spesa per lavori di adattamento e sistemazione di abitazioni per optanti rimpatrianti	»	4.880.000
Art. 151. — Costruzione di rimesse e magazzini per macchinari stradali	»	7.070.000
Art. 152. — Spesa per la progettazione di lavori di interesse provinciale	»	1.000.000
Art. 161. — Spesa per l'assistenza diretta agli optanti rimpatrianti	»	1.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione delle spese	L.	88.300.000

In aumento:

Art. 31. — Fondo per l'assistenza educativa in genere, contributi ad Istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti di interesse provinciale	L.	1.500.000
Art. 32. — Spese per l'acquisto di apparecchi e di materiale per proiezioni didattiche	»	2.000.000
Art. 53. — Spesa per il personale amministrativo e contabile	»	5.500.000
Art. 68. — Fondo di riserva	»	16.500.000
Art. 80. — Spese, contributi e sussidi per l'incremento di fiere e mercati e per la propaganda e pubblicità rivolte all'incremento dello smercio della produzione locale	»	5.000.000
Art. 89-*b*. — Spesa per il personale addetto all'Ufficio tecnico e assistenti stradali	»	3.500.000
Art. 92-b. — Spesa per la manutenzione delle strade provinciali, paghe ai cantonieri	»	24.000.000
Art. 110. — Sussidi ad allieve levatrici, allieve infermiere ed assistenti sanitarie puericultrici	»	150.000
Art. 111-*b*. — Refezioni scolastiche e mense studentesche	»	4.500.000
Art. 113. — Assistenza a favore di persone in particolare stato di bisogno, residenti nella Provincia da effettuarsi anche tramite Enti ed istituzioni assistenziali	»	6.350.000
Art. 121. — Spese e contributi per la costruzione e sistemazione di edifici destinati a sede di scuole materne	»	5.000.000

Art. 124. — Spesa per l'arredamento delle Scuole superiori di competenza della Provincia . . . L. 1 069 958

Art. 128. — Sistemazione e manutenzione di fabbricati addetti a servizi pubblici . . . » 3 000 000

Art. 139. — Spese e contributi per la costruzione, acquisto terreni, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati alla istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici . . » 20 000 000

Art. 142. — Spese per lavori straordinari causati dalle alluvioni, frane e valanghe . . . » 6 000 000

Art. 143. — Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione stradale . » 28 800 000

Totale delle variazioni in aumento . . . L. 132 869 958

In aumento:

per spese di nuova istituzione:

Art. 122-*ter*. — Giunta provinciale di Trento - saldo rendiconto spese per il Commissariato usi civici per l'esercizio 1956 . . . . . L. 909 400

Art. 431-*bis*. — Giunta provinciale di Trento - saldo rendiconto pensionati provinciali per l'esercizio 1956 . . . . . » 2 786 300

Art. 135-*quater*. — Spesa per la sostituzione della stampatrice Multilith e per l'acquisto di una taglierina Simplex . . . . » 950 000

Art. 136-*bis*. — Interventi di pronto soccorso per il ripristino di terreni coltivati danneggiati dalle avversità atmosferiche 1957 a proprietari ed affittuari coltivatori diretti . . . . . . L. 10 000 000

Art. 142-*ter*. — Contributo alla cassa regionale antincendi per acquisto attrezzature . . . » 3 500 000

Art. 161-*bis*. — Giunta provinciale di Trento - saldo rendiconto spese manicomiali per l'esercizio 1956 . . . . » 6 000 000

Art. 161-*ter*. — Spedalità e sussidi per l'assistenza agli illegittimi . . . . » 15 000 000

Totale spese di nuova istituzione . . . L. 39 145 900

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

(3238)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5110350) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 120